



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 – 00196 ROMA (RM)

TEL. 06 328221 – FAX. 06 – 32822715

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: segreteria.dcf@lnd.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale N° 25 dell'8/10/2015

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. dal 128 al 130 e delle circolari 20 e 21, per la stagione sportiva 2015/2016, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti , all'indirizzo: www.lnd.it

RISULTATI

COPPA ITALIA FEMMINILE NAZIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE QA - 1 Giornata - A		
CUNEO CALCIO FEMMINILE	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	2 - 1
SAN BERNARDO LUSERNA CF	- TORINO	3 - 2

GIRONE QB - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA ACQUI	- ALESSANDRIA	1 - 0
AMICIZIA LAGACCIO	- MOLASSANA BOERO A.S.D.	4 - 2

GIRONE QC - 1 Giornata - A		
ANIMA E CORPO OROBICA CF	- AZALEE	3 - 0
COMO 2000 A.S.D.	- REAL MEDA CF	1 - 2

GIRONE QD - 1 Giornata - A		
C.F. BOCCONI MILANO 1999	- FEMMINILE INTER MILANO	0 - 1
FOOTBALL MILAN LADIES	- MOZZANICA	0 - 7

GIRONE QE - 1 Giornata - A		
AZZURRA S.BARTOLOMEO	- SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD	1 - 4
TRENTO CLARENTIA	- VICENZA CALCIO FEMMINILE	1 - 1

GIRONE QF - 1 Giornata - A		
CALCIO FEMMINILE CHIETI	- E.D.P. JESINA FEMMINILE	3 - 2
FOLIGNO CALCIO FEMMINILE	- GRIFO PERUGIA	1 - 6

GIRONE QG - 1 Giornata - A		
(1) LAZIO WOMEN 2015 .	- RES ROMA A R.L.	1 - 7
ROMA CALCIO FEMMINILE	- ROMA XIV DECIMOQUARTO	3 - 1

GIRONE TA - 1 Giornata - A		
GRAPHISTUDIO PORDENONE	- GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO	0 - 6

(1) - disputata il 07/10/2015

GIRONE TB - 1 Giornata - A		
CALCIO PADOVA FEMMINILE	- GORDIGE CALCIO RAGAZZE	5 - 1

GIRONE TC - 1 Giornata - A		
FIMAUTO VALPOLICELLA	- FORTITUDO MOZZECANE C.F.	5 - 2

GIRONE TD - 1 Giornata - A		
BOLOGNA C.F.	- CASTELFRANCO C.F.	0 - 6

GIRONE TE - 1 Giornata - A		
IMOLESE FEMMINILE ACF.D.	- REGGIANA CALCIO FEMMINILE	4 - 1

GIRONE TF - 1 Giornata - A		
CASTELVECCHIO	- NEW TEAM FERRARA S.R.L.	1 - 3

GIRONE TG - 1 Giornata - A		
ATLETICO ORISTANO C.F.	- C.F. CAPRERA	3 - 0

GIRONE TH - 1 Giornata - A		
DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	- NAPOLI CALCIO FEMMINILE	2 - 2

GIRONE TI - 1 Giornata - A		
APULIA TRANI	- PINK SPORT TIME	0 - 5

GIRONE TL - 1 Giornata - A		
ELEONORA FOLGORE	- FEMMINILE CATANIA	1 - 4

PROGRAMMA GARE

PRONTO A.I.A. 3346702986

Sotto indicate si pubblicano le variazioni, come richiesto dalle Società interessate e ratificate dal Dipartimento:

NAZIONALE FEMMINILE SERIE A

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/10/2015	1 A	AGSM VERONA CF	SAN BERNARDO LUSERNA CF	17/10/2015	17:00	14:30	

NAZIONALE FEMMINILE SERIE B

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/10/2015	1 A	C.F. CAPRERA	REAL MEDA CF	18/10/2015	14:30		

COPPA ITALIA FEMMINILE NAZION.

GIRONE QA

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/10/2015	2 A	MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	SAN BERNARDO LUSERNA CF		17:00	14:30	

GIRONE QE

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/10/2015	2 A	SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD	TRENTO CLARENTIA		14:30		GALIZIA A – LAIVES VIA GALIZIA
11/10/2015	2 A	VICENZA CALCIO FEMMINILE	AZZURRA S.BARTOLOMEO		14:30		VICENZA COM.LE" BARACCA VIA BARACCA 95

GIRONE QF

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/10/2015	2 A	GRIFO PERUGIA	CALCIO FEMMINILE CHIETI		14:30		COMUNALE S. SISTO (PG) VIA DONIZETTI

GIRONE QG

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/10/2015	2 A	RES ROMA A R.L.	ROMA CALCIO FEMMINILE		17:30	14:30	

GIRONE TC

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/10/2015	2 A	FORTITUDO MOZZECANE C.F.	PRO SAN BONIFACIO		14:30		VILLAFRANCA VERONA/PIZZOLETTA VILLAFRANCA DI VERONA LOC. PIZZOLETTA

GIRONE TD

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/10/2015	2 A	CASTELFRANCO C.F.	FIorentina Women S FC	11/10/2015	14:30		

GIRONE TF

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/10/2015	2 A	NEW TEAM FERRARA S.R.L.	RIVIERA DI ROMAGNA		14:30		FRANCOLINO FRANCOLINO VIA DEI CALZOLAI 593

GIRONE TH

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/10/2015	2 A	NAPOLI CALCIO FEMMINILE	NAPOLI DREAM TEAM	11/10/2015	14:30		

CLASSIFICHE

Di seguito si pubblicano le classifiche di Coppa Italia aggiornate alla data odierna, salvo ricorsi proposti in discussione.

COPPA ITALIA FEMMINILE NAZION.

GIRONE QA

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
SSDRL SAN BERNARDO LUSERNA CF	3	1	1	0	0	3	2	1	0
A.S.D. CUNEO CALCIO FEMMINILE	3	1	1	0	0	2	1	1	0
A.C.F. TORINO	0	1	0	0	1	2	3	-1	0
S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	0	1	0	0	1	1	2	-1	0

GIRONE QB

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO	3	1	1	0	0	4	2	2	0
F.C.D. ACCADEMIA ACQUI	3	1	1	0	0	1	0	1	0
A.C.F. ALESSANDRIA	0	1	0	0	1	0	1	-1	0
S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.	0	1	0	0	1	2	4	-2	0

GIRONE QC

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA CF	3	1	1	0	0	3	0	3	0
A.S.D. REAL MEDA CF	3	1	1	0	0	2	1	1	0
F.C.F. COMO 2000 A.S.D.	0	1	0	0	1	1	2	-1	0
CSR.D. AZALEE	0	1	0	0	1	0	3	-3	0

GIRONE QD

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. MOZZANICA	3	1	1	0	0	7	0	7	0
A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO	3	1	1	0	0	1	0	1	0
A.S.D. C.F. BOCCONI MILANO 1999	0	1	0	0	1	0	1	-1	0
S.S.D. FOOTBALL MILAN LADIES	0	1	0	0	1	0	7	-7	0

GIRONE QE

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD	3	1	1	0	0	4	1	3	0
ASDACF TRENTO CLARENTIA	1	1	0	1	0	1	1	0	0
A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE	1	1	0	1	0	1	1	0	0
U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	0	1	0	0	1	1	4	-3	0

GIRONE QF

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.F.D. GRIFO PERUGIA	3	1	1	0	0	6	1	5	0
A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI	3	1	1	0	0	3	2	1	0
A.P.D. E.D.P. JESINA FEMMINILE	0	1	0	0	1	2	3	-1	0
A.S.D. FOLIGNO CALCIO FEMMINILE	0	1	0	0	1	1	6	-5	0

GIRONE QG

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
S.S.D. RES ROMA A R.L.	3	1	1	0	0	7	1	6	0
A.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE	3	1	1	0	0	3	1	2	0
A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO	0	1	0	0	1	1	3	-2	0
S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.	0	1	0	0	1	1	7	-6	0

GIRONE TA

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO	3	1	1	0	0	6	0	6	0
ASDFCF MARCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE	0	1	0	0	1	0	6	-6	0

GIRONE TB

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE	3	1	1	0	0	5	1	4	0
ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. GORDIGE CALCIO RAGAZZE	0	1	0	0	1	1	5	-4	0

GIRONE TC

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. FIMAUTO VALPOLICELLA	3	1	1	0	0	5	2	3	0
A.S.D. PRO SAN BONIFACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F.	0	1	0	0	1	2	5	-3	0

GIRONE TD

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. CASTELFRANCO C.F.	3	1	1	0	0	6	0	6	0
SSDARL FIORENTINA WOMEN S FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. BOLOGNA C.F.	0	1	0	0	1	0	6	-6	0

GIRONE TE

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
IMOLESE FEMMINILE ACF.D.	3	1	1	0	0	4	1	3	0
U.S. S.ZACCARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE	0	1	0	0	1	1	4	-3	0

GIRONE TF

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
S.S.D. NEW TEAM FERRARA S.R.L.	3	1	1	0	0	3	1	2	0
A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. CASTELVECCHIO	0	1	0	0	1	1	3	-2	0

GIRONE TG

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.	3	1	1	0	0	3	0	3	0
A.S.D. FOOTBALL CLUB VILLACIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.S. C.F. CAPRERA	0	1	0	0	1	0	3	-3	0

GIRONE TH

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE	1	1	0	1	0	2	2	0	0
A.S.D. DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	1	1	0	1	0	2	2	0	0
A.S.D. NAPOLI DREAM TEAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GIRONE TI

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. PINK SPORT TIME	3	1	1	0	0	5	0	5	0
A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. APULIA TRANI	0	1	0	0	1	0	5	-5	0

GIRONE TL

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. FEMMINILE CATANIA	3	1	1	0	0	4	1	3	0
A.S.D. FEMMINILE NEBRODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.C.D. ELEONORA FOLGORE	0	1	0	0	1	1	4	-3	0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Sergio Lauro, nella seduta dell'8.10.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano integralmente:

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA FEMMINILE NAZION.

GARE DEL 4/10/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PINK SPORT TIME

Per avere sostenitori riconducibili alla societa', introdotto ed utilizzato, all'interno del loro settore riservato, due fumogeni.

Sanzione cosi' determinata in considerazione della idoneita' del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrita' fisica dei presenti.

Euro 100,00 BOLOGNA C.F.

Euro 100,00 CALCIO FEMMINILE CHIETI

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 50,00 ACCADEMIA ACQUI

Euro 50,00 AMICIZIA LAGACCIO

Euro 50,00 COMO 2000 A.S.D.

Euro 50,00 ELEONORA FOLGORE

Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/10/2015

SERRAFERO DIEGO (CUNEO CALCIO FEMMINILE)

Per proteste nei confronti della terna arbitrale, allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER 1 GARA

PANIGARI ROBERTO (MUSIELLO A.C. SALUZZO 90)

Per proteste nei confronti della terna arbitrale, allontanato.

A CARICO CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

POETA CHIARA	(ANIMA E CORPO OROBICA CF)	ARZEDI LIDIA	(ATLETICO ORISTANO C.F.)
LOMBARDOZZI FLAMINIA	(ATLETICO ORISTANO C.F.)	MARCHESE SABRINA MARTA M	(ATLETICO ORISTANO C.F.)
FLAMINI MARINA ANNA	(AZALEE)	CARRARO SILVIA	(AZZURRA S.BARTOLOMEO)
LAZZARI ILARIA	(C.F. BOCCONI MILANO 1999)	RONCHI FRANCESCA	(C.F. BOCCONI MILANO 1999)
SOLDI SERENA	(C.F. CAPRERA)	COLASANTE ADRIANA	(CALCIO FEMMINILE CHIETI)
MASIA GIOIA	(CALCIO FEMMINILE CHIETI)	BORGHESI ILARIA	(CASTELFRANCO C.F.)
PACINI ELEONORA	(CASTELVECCHIO)	POSTIGLIONE ESTER	(COMO 2000 A.S.D.)
CAMA ALICE LIDIA MAR	(CUNEO CALCIO FEMMINILE)	MAGNARINI MONICA	(CUNEO CALCIO FEMMINILE)
APICELA GAIA	(DOMINA NEAPOLIS ACADEMY)	CARRATU FEDERICA	(DOMINA NEAPOLIS ACADEMY)
ALUNNO ILARIA	(E.D.P. JESINA FEMMINILE)	ABATI BEATRICE	(FEMMINILE INTER MILANO)
SPINELLI GIORGIA	(FEMMINILE INTER MILANO)	FACCIOLI LISA	(FIMAUTO VALPOLICELLA)
SOSELLA VALENTINA	(FORTITUDO MOZZECANE C.F.)	BRIENZA ANGELICA	(IMOLESE FEMMINILE ACF.D.)
BANDINI SARAH	(MOLASSANA BOERO A.S.D.)	ASTA GIULIA	(NAPOLI CALCIO FEMMINILE)
ESPOSITO VALENTINA	(NAPOLI CALCIO FEMMINILE)	DE PALO TEODORA	(PINK SPORT TIME)
DUBINI ILARIA	(REAL MEDA CF)	CORRADINI MARTINA	(REGGIANA CALCIO FEMMINILE)
CASTIELLO ANTONIETTA	(ROMA CALCIO FEMMINILE)	COLUCCIO FRANCESCA	(SAN BERNARDO LUSERNA CF)
PUTTI CATERINA	(SAN BERNARDO LUSERNA CF)	DALLAGIACOMA STEFANIA	(SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD)
BARBERIS LAURA	(TORINO)	BECCARIA ISABELLA	(TORINO)
BONENTI ARIANNA	(TRENTO CLARENTIA)		

GARE DEL 7/10/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ANGELINI SONIA	(LAZIO WOMEN 2015 A R.L.)	CELLI ASIA	(LAZIO WOMEN 2015 A R.L.)
----------------	---------------------------	------------	---------------------------

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Sergio Lauro

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 9 DEL 30.7.2015

2.1 RESIDUI SQUALIFICHE

CAMPIONATO PRIMAVERA

LEGGASI:

Squalifica per una gara (e non due come erroneamente pubblicato)

Marrocoli Miriam

(Grifo PG)

Publicato in Roma l'8.10.2015 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile.

Il Segretario
(Patrizia Cottini)

Il V. Presidente L.N.D. Delegato
(Antonio Cosentino)



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 70
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 81/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell' art. 19 del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 19, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**Art. 19****Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società**

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non

possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.